



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 novembre 2022
(OR. en)

14120/22

LIMITE

CORLX 1006
CFSP/PESC 1444
CONOP 116
CODUN 52
CONUN 258
COLAC 60

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2019/2108 a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione biologica in America latina in linea con l'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

DECISIONE (PESC) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

che modifica la decisione (PESC) 2019/2108 a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione biologica in America latina in linea con l'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/2108¹, che prevede, per i progetti di cui al suo articolo 1, un periodo di esecuzione di 36 mesi a decorrere dalla data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui al suo articolo 3, paragrafo 3.
- (2) Il periodo di attuazione dell'accordo termina il 20 dicembre 2022.
- (3) Il 12 settembre 2022 il segretario esecutivo della Commissione interamericana contro il terrorismo dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS/CICTE), responsabile dell'esecuzione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2019/2108, ha chiesto una proroga di 14 mesi a costo zero del periodo di attuazione di tale decisione. Tale proroga consente all'OAS/CICTE di eseguire diversi progetti di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2019/2108 la cui esecuzione ha risentito negativamente della pandemia di COVID-19.
- (4) La proroga del periodo di esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2019/2108 fino al 20 febbraio 2024 non ha implicazioni sul piano delle risorse finanziarie.
- (5) La decisione (PESC) 2019/2108 deve pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione (PESC) 2019/2108 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione biologica in America latina in linea con l'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 318 del 10.12.2019, pag. 123).

Articolo 1

L'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2019/2108 è sostituito dal seguente:

"2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 20 febbraio 2024."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente
